

Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e l'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Chieri 3 – Chieri (TO) per lo svolgimento dei tirocini previsti nell'ambito del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

PREMESSO

che l'art. 3, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244») prevede per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

che l'art. 6, comma 4, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che “Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno”;

che l'articolo 12, comma 1, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, a tal fine accreditate, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, e che il successivo articolo 15 prevede, al comma 23, che sino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate le università stipulino le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

CONSIDERATO

che il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria attivato presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste prevede lo svolgimento di attività di tirocinio e stage all'estero per complessivi 24 CFU;

che il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, attivato presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste secondo il previgente ordinamento di cui al D.M. 26 maggio 1998 e giunto ad esaurimento, al quale risultano ancora studenti iscritti, prevedeva la realizzazione di attività di tirocinio, per complessivi 20 crediti formativi universitari;

STABILITO

che le Parti firmatarie del presente accordo e i relativi organi collegiali competenti concorreranno all'attuazione del medesimo, nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità ad essi;

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, d'ora in poi denominata “Università”, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa

Maria Grazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 15 del 20/01/2021

E

l'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Chieri 3 con sede in Chieri (TO), d'ora in poi denominata "Istituzione scolastica", rappresentata da Antonino Mario LA MENDOLA , domiciliato/a per il presente atto in Via Bonello 2 CHIERI , autorizzata con

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 1 – Finalità

La collaborazione tra l'Università e l'Istituzione Scolastica per le attività di tirocinio nell'ambito del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria rivesta la finalità di qualificare la funzione docente e la formazione professionale.

ART. 2 – Obiettivi

L'attività di tirocinio degli studenti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- consentire un primo approccio con le strutture educative;
- acquisire gli strumenti dell'osservazione partecipante e delle relazioni interpersonali;
- curare l'elaborazione dei materiali didattici relativi al proprio percorso formativo e finalizzati all'apprendimento di metodologie e di strategie per l'insegnamento;
- promuovere esperienze di ricerca-azione, con particolare riguardo agli indirizzi metodologici innovativi e alla formazione didattica nella scuola dell'autonomia.

ART. 3 – Definizione delle attività

L'Università e l'Istituzione Scolastica definiscono congiuntamente la durata, i contenuti e le modalità di attuazione del tirocinio, nonché il periodo e la durata della permanenza degli allievi nei plessi scolastici.

Ai "tutor dei tirocinanti" sono affidati i compiti di:

- orientare i tirocinanti rispetto agli aspetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività pratiche in classe;
- accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento dei tirocinanti;
- condividere con il "tutor organizzatore" un parere conclusivo sugli esiti degli apprendimenti esperienziali degli studenti.

Il progetto di tirocinio ripartisce le ore tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente:

- osservazione delle attività didattiche che si svolgono nella classe del "tutor dei tirocinanti" o in altre classi;
- osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;

- attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del “tutor dei tirocinanti”), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, segmenti di attività individualizzate rivolte a studenti con Bisogni Educativi Speciali o con disabilità, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratori, altre attività e progetti previsti dal PTOF;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Classe, Riunioni di Piano Educativo Individualizzato) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro;
- redazione e correzione di verifiche, elaborazione e/o adattamento di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento;
- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola in sedi esterne e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.).

ART. 4 – Impegni dell’Università

Ai fini di cui al precedente articolo 3, l’Università:

- a) individua i tutor organizzatori e coordinatori che devono coordinare i rapporti tra l’Università e l’Istituzione scolastica, anche in stretta collaborazione con i tutor dei tirocinanti;
- b) garantisce la copertura assicurativa (contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore) dei tirocinanti e dei tutor organizzatori e coordinatori nel periodo trascorso nella struttura ospitante.
- c) al termine del percorso di tirocinio, rilascia, su richiesta dei docenti che hanno svolto attività di “tutor dei tirocinanti” in uno o più progetti di tirocinio, un attestato dell’attività formativa e di supervisione svolta.

ART. 5 – Impegni dell’Istituzione scolastica

Ai fini di cui al precedente articolo 3, l’Istituzione scolastica:

- a) mette a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e multimediali funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti e il relativo personale tecnico;
- b) individua uno o più referenti per i rapporti con l’Università;

ART. 6 – Durata

Il presente accordo ha validità triennale, a partire dall’anno accademico 2020/2021. In caso di disdetta, questa deve essere comunicata da una delle Parti almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno accademico successivo, garantendo comunque la conclusione delle attività già avviate.

ART. 7 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all’attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l’Istituzione scolastica è contattabile al seguente indirizzo PEC: TOIC8AU009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Responsabile della protezione dei dati per l’Università è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.univda.it.

ART. 8 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 9 – Registrazione e bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ART. 10 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Chieri 3
Il Dirigente Scolastico
Antonino Mario LA MENDOLA
sottoscritto digitalmente

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
Prof.ssa Maria Grazia Monaci
sottoscritto digitalmente